

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n.51 del 31 marzo 2016

OGGETTO: *Procedura di gara per la fornitura di dispositivi per emodinamica- revoca procedura ristretta ed indizione procedura aperta ed approvazione atti di gara*

PREMESSO

- che la Regione Campania in attuazione dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24/12/2003, modificato dall'art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29/12/2005, ha costituito "una società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l'equilibrio della gestione corrente del debito della sanità", denominata So.Re.Sa. S.p.A. con sede in Napoli, al Centro

Direzionale Isola C1;

- che la legge finanziaria n.311 del 30 dicembre 2004 all'art.1, comma 180, ha previsto la stipula e la sottoscrizione di un apposito accordo, che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, quale condizione necessaria per la riattribuzione alla Regione interessata del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione

del programma;

- che la legge finanziaria n.296 del 27 dicembre 2006, all'art.1, comma 455, ha statuito che: "ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti

del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio".

- che la Regione Campania, con delibera n.460 del 20 marzo 2007, ha approvato il Piano di Rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n.311;

- Che l'art. 9 del D.L.66/2014 (misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale) convertito dalla L. n. 89/2014 prevede al c. 1 "Nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti(...)operante presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, è istituito, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione,



qualora costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" ed, al comma 5, che" Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e di servizi, le regioni costituiscono ovvero designano, entro il 31 dicembre 2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto previsto al comma 1(...);

- che pertanto, nel perseguimento dei fini sopra indicati, ai sensi del comma 15 art. 6 della L.R. 28 del 2003 della Regione Campania, così come modificato dall'art. 2 L.R. n. 24/2005, poi sostituito dall'art. 1 c. 229 L.R. n. 4/2011 e successivamente modificato dall'art. 1,c.2 lett.e della L.R. n. 3/2012, nuovamente sostituito dall'art. 1 c. 1, lett. c della L.R. n. 41/2012 e dall'art. 1, c. 28 L.R. n. 16/2014, la So.re.sa. costituisce Centrale di Committenza Regionale ai sensi dell'art.3 comma 34 e dell'art.33 del D.Lgs. 163/2006, ed è soggetto aggregatore ai sensi dell'art. 9 del D.L. n.66 del 24 aprile 2014 convertito dalla Legge n. 89 del 23 giugno 2014, che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, alle società partecipate in misura totalitaria dalla Regione Campania,ivi comprese quelle in house, ad eccezione di EAV srl e Sviluppo Campania spa, agli enti strumentali della Regione Campania, diversi da quelli del trasporto su ferro e gomma, agli enti locali ed alle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio;

2

- che il D.P.C.M. dell'11.11.2014 ha stabilito all'art. 1, c. 2 che: "resta comunque ferma l'iscrizione all'elenco della Consip spa e di una centrale di committenza per ciascuna regione ove costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero individuata ai sensi dell'art. 9 del D.L. n.66 del 24 aprile 2014 convertito dalla Legge n. 89 del 23 giugno 2014;

- che con la delibera dell'ANAC n. 58 del 22 luglio 2015, So.re.sa. è stata iscritta per la Regione Campania nell'elenco dei soggetti aggregatori di cui al predetto art. 9 del D.L. n.66 del 24 aprile 2014 convertito dalla Legge n. 89 del 23 giugno 2014;

CONSIDERATO

- che con determinazione del Direttore Generale n. 5 del 9 gennaio 2015 era stata indetta, tra l'altro, una procedura di gara ristretta per la fornitura di dispositivi per emodinamica con approvazione del relativo bando di prequalifica contenente i requisiti speciali di partecipazione;

- che con il predetto provvedimento erano stati prorogati per mesi sei i relativi contratti di fornitura in essere;

- che con successive Determinazioni del Direttore Generale n. 117 del 20 luglio 2015 e n. 187 del 18 dicembre 2015 si era provveduto alla proroga dei relativi contratti di fornitura fino all'attivazione delle nuove convenzioni e comunque non oltre il 31.3.2016 al fine di evitare soluzioni di continuità delle forniture alle Aziende sanitarie utilizzatrici;

RILEVATO

- che dalla data di indizione della procedura ristretta è trascorso un considerevole lasso di tempo e che le condizioni di mercato della fornitura oggetto della suddetta procedura possono essere nel frattempo mutate in maniera rilevante;

VISTO

- l'art. 21 quinquies della L. 241 /1990 a mente del quale, nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento e di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato;

RITENUTO

pertanto, necessario revocare la determinazione n. 5/2015, limitatamente alla indizione della procedura ristretta per la fornitura di dispositivi per emodinamica, al fine di acquisire ex novo, le offerte degli operatori economici presenti sul mercato al fine di meglio realizzare l'interesse pubblico a conseguire la più ampia e qualificata partecipazione;

- di dover contestualmente indire procedura aperta per la conclusione di accordo quadro, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 163/06, per la fornitura quinquennale di dispositivi per emodinamica, da aggiudicarsi ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/06 per i lotti da 1 al 38, dal 40 al 43, 68, 69 e dal 74 a 77, e secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82 del Codice per i lotti 39, dal 44 al 67, dal 70 al 73 e 78;

3

VISTI i seguenti atti di gara:

- Disciplinare di gara e relativi allegati;
- Capitolato tecnico e relativi allegati
- Schema di accordo quadro;

Tanto premesso, il Direttore Generale in virtù dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione con verbale del 5 agosto 2015

DETERMINA

1) di revocare la determina n. 5 del 9 gennaio 2015 limitatamente alla fornitura di dispositivi per emodinamica per le ragioni indicate in narrativa;

2) di indire procedura aperta per la conclusione di accordo quadro, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 163/06, per la fornitura quinquennale di dispositivi per emodinamica, da aggiudicarsi ai sensi

dell'art. 83 del D.Lgs. 163/06 per i lotti da 1 al 38, dal 40 al 43, 68, 69 e dal 74 a 77, e secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82 del Codice per i lotti 39, dal 44 al 67, dal 70 al 73 e 78;

3) di approvare gli atti di gara sopra elencati;

4) di nominare Responsabile unico del procedimento fino ad aggiudicazione efficace la Dott.ssa Lucia Losco, Dirigente Farmacista in servizio presso Soresa;

5) di dare atto che l'importo massimo quinquennale a base d'asta è pari a € 220.525.426,50 oltre iva;

6) di prorogare i contratti in essere relativi alla fornitura di dispositivi per emodinamica fino alla conclusione dell'accordo quadro conseguente all'espletamento della procedura di gara di cui al presente atto e, comunque, non oltre il 31/10/2016.

Il presente atto è immediatamente esecutivo



Il Direttore Generale

Ing. Renato Di Donna

